ZIMBARDI ANTO
2019.01.07 20:03:17
CN=ZIMBARDI ANTONIO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RO
2.5.4.97=VATIT-80230130
RSA/2048 bits

Pubblicato il 04/01/2019

N. 00004/2019 REG.PROV.PRES.
N. 07903/2017 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 7903 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Luca Macchia, Antonio Giudice, Alfio Giancarlo Giuffrida, Stiven Gomes Roque, Dario Gorga, Gaetano Granà, Giuseppe Granà, Gianluca Guerra, Samuele Gulino, Federico Guidi, Antonio Guma, Michel Grigolo, Francesco Grimaldi, Marco Grimaldi, Francesco Iannacci, Virginia Iannotta, Massimo Inglese, Alessandro Inglese, Mirko Iodice, Giovanni Imperatore, Raffaele Izzo, Ivan Iovine, Enrico Lacitignola, Manfredi La Barbera, Alessio La Colla, Laura Larini, Giacomo Latorre, Massimiliano Latte, Marco Lavilla, Giovanni La Terra, Marino Lavopa, Antonino Leale, Angelo Antonio Lettieri, Ciro Lettieri, Emanuele Levantino, Francesco Levantino, Antonio Le Rose, Gandolfo Librizzi, Luca Lischi, Gabriele Lo Iacono, Luca Lo Cicero, Ivan Lobuono, Mirko Logli, Mirko Lombardo, Vito Pietro Losavio, Omar Losito, Filippo Luca, Andrea Lucera, Simone Lucera, Daniele Lucidoni, Gaetano Lucchese, Samuele Lucchesi, Giacomo Luongo, Enrico Lupo, Alessandro Macaluso, Davide Macaluso, Lorenzo Macaluso, rappresentati e

difesi dagli avvocati Emanuele Condo', Antonio Zimbardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Zimbardi, in Roma, via Livorno, n. 6;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Direzione Centrale Affari Generali, in persona del Dirigente pro-tempore e Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Titoli e Esami 250 Posti Vigile Fuoco Corpo Nazionale Vigili Fuoco, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Sara Sirocchi, Denis Benedetto Gambino e Giovanni Spatafora, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del verbale n. 5 del 30/05/2017, con cui la Commissione esaminatrice ha: i) sostituito una domanda con altra afferente ad una diversa materia; ii) proceduto con le operazioni concorsuali nonostante l'assenza di un componente e del suo sostituto;
- del D.M. n. 63 del 15/06/2017, pubblicato in data 22/06/2017, con il quale il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha approvato la graduatoria della prova preselettiva del concorso indetto con D.M. n. 676 del 18/10/2016 volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco;
- del Calendario della prova motorio-attitudinale, pubblicato in data 04/07/2017, all'interno del quale non figurano i ricorrenti;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse degli odierni ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MACCHIA LUCA il 9\4\2018 :

-del calendario dei colloqui del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti

nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pubblicato in data 18/01/2018 sul sito dell'Amministrazione resistente *http://www.vigilfuoco.it* nella parte in cui non figura il nominativo dei ricorrenti;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse degli odierni ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza depositata in data 3.1.2019, con cui i ricorrenti, ai fini della proposizione dell'atto per motivi aggiunti avverso la sopravvenuta graduatoria definitiva di merito del concorso *de quo*, chiedono di poter essere autorizzati a notificare per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, 4°comma, cpa, a causa delle obiettive difficoltà di reperire in tempo utile le necessarie informazioni per poter provvedere a notificare ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, comma 2°, cpa;
Ritenuto che, ai fini della tempestività del ricorso, ai sensi dell'art. 41, 1° comma, cpa, il termine per l'impugnativa del decreto di approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori decorre dalla data della pubblicazione dello stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 3°, ultimo inciso, del D.P.R. del 10/01/1957 ("*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*"), poiché la pubblicazione viene a determinare una "*presunzione di conoscenza*" del provvedimento amministrativo;
Ritenuto di poter accogliere la predetta istanza, ai sensi dell'art. 41, 4°comma, cpa, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 cpa, impregiudicata ogni decisione del Collegio;
Ritenuto che, in relazione alla presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito *web* dell'intimata Amministrazione, di copia integrale del ricorso principale oltre che di copia della presente Ordinanza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

P.Q.M.

accoglie la precitata istanza e, per l'effetto, autorizza, ai sensi dell'art. 41, 4°comma, cpa, la notifica per pubblici proclami del proponendo atto per motivi aggiunti, nei sensi e nei modi di cui in parte motiva, ferma ed impregiudicata ogni decisione collegiale, sia in una eventuale sede di decisione cautelare che in sede di decisione nel merito.

Onera la parte ricorrente del deposito della copia cartacea, obbligatoria ai sensi dell'art. 7, comma 4° del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, nei termini di cui all'art. 55, comma 5°, c.p.a.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente Ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 4 gennaio 2019.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO